



# COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6<sup>^</sup> zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24 marzo 2011

---

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.° 29 DEL 06-03-19

Proposta N. 15 del 06-03-2019

Prot. Albo n.° 41 del 06.03.2019

AREA  
SEGRETERIA GENERALE

COPIA

<b>OGGETTO:</b>	RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.102/2017 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO - CAUSA COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE/ LINEA MOLISE PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA.
-----------------	--

## LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**RICHIAMATO** l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ad oggetto: "Suppressione ed estinzione delle Comunità montane";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 31 dicembre 2018 di nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;

**EVIDENZIATO** che a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, ..... esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

**VISTO** il Decreto del Commissario Liquidatore n. 1 del 2/1/2019 con il quale conferiva al sottoscritto i compiti di Responsabile/Posizione Organizzativa dei Servizi amministrativi – contabili - economici e forestali attribuendogli tutti i compiti, funzioni e competenze elencate e previste negli artt. 97, 107 e 108 del T.U.E.L. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che per l'espletamento delle predette competenze, ai sensi del primo ed il secondo comma dell'art.4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. il Dirigente adotterà atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**VISTO** il regolamento comunitario per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTI** lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;

**PREMESSO** che,

- Con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss.cc. dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso – notificato in data 15/11/2010, la ditta LINEA MOLISE PUBBLICITA' s.n.c. di Iannaccone Clemente & C. con sede in Campobasso - intimava questo Ente di disporre il pagamento della somma di €. 1.500,00, oltre interessi per la presunta fornitura di materiale occorso per la manifestazione "Solidarietà, Ragazzi di Teramo" di cui alla fattura n. 808 del 10/08/2009, nonché le spese, i diritti ed gli onorari di causa oltre il rimborso spese generali pari al 12,50% ex art. 14 T.F., l'IVA e CAP come per legge;
- Con suo precedente decreto n. 47 del 18/11/2010 si disponeva di resistere nel giudizio a seguito dell'accertata mancanza, presso il protocollo generale e al repertorio degli atti pubblici e delle scritture private di questo Ente, di contratti pubblici amministrativi, di scritture private autenticate stipulati e regolarmente registrate, né dell'assunzione di impegno contabile registrato al competente intervento o capitolo di bilancio, né di una comunicazione, alla ditta fornitrice, dell'assunzione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata;
- Con sentenza n.343/13 del Giudice di Pace di Campobasso, notificata in data 18/09/2013, con la quale si disponeva:
  - di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 981/10 del 03/11/2010;
  - condannava la Comunità Montana Molise Centrale al pagamento in favore della ditta opposta delle spese processuali che si liquidavano in complessivi euro 700,00, oltre IVA e CPA come per legge;
  - compensava nel resto.

- Con Decreto commissariale n. 52 del 18/09/2013 si proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 343/13;

**VISTA** la sentenza n. 102/2017, notificata in data 03/03/2017, con la quale il Tribunale di Campobasso si è così pronunciata:

- Revoca in d.i. n. 981/2010 emesso dal Giudice di Pace di Campobasso e dichiara dovuta da parte della Comunità Montana in favore della Linea Molise Pubblicità snc la somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, confermando per il resto la sentenza impugnata n. 343/2013;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in euro 1.500,00 in favore di Linea Molise Pubblicità snc, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 155, da distrarre in favore del legale antistatario, e di euro 1.500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15%, in favore di Fratangelo Giovanni;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 del DPR 30/05/2002 n. 115

**VISTA** la nota pec-mail, acquisita a questo protocollo n. 418 in data 06/03/2017, con la quale l'avv. Vittorio Di Mauro comunica l'avvenuta notifica della sentenza di appello n. 102/2017 del Tribunale di Campobasso con l'invito a valutare l'opportunità di un'impugnativa in Cassazione nei termini di legge;

**Visto** il decreto n° 6 del 13.3.2017 con la quale il Commissario Liquidatore dell'Ente affida l'incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente all'avv. Renato Rizzi per la presentazione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 102/2017, del Tribunale di Campobasso, nella lite con la ditta LINEA MOLISE PUBBLICITA' s.n.c. di Iannaccone Clemente & C. con sede in Campobasso;

**Vista** la nota del 25.5.2017 trasmessa dall'Avv. Renato Rizzi, che relativamente all'incarico di cui sopra trasmette copia dell'Ordinanza n. 23830/17 depositata in data 2.10.2018 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese ed al versamento dell'importo di €.196,00 pari a quello versato a titolo di contributo unificato;

**VISTA** la nota Pec acquisita al nostro prot. n. 2778 del 13.12.2018 fatta pervenire dall'avv. Renato Rizzii, di fiducia dell'Amministrazione, con la quale trasmette copia della nota prot. 131608/2018 della Equitalia Giustizia spa per conto del Ministero della Giustizia Tribunale di Campobasso con la quale sollecita il pagamento, entro il termine di un mese dalla notifica, della somma di €.196,00 dovuta a seguito della surriportata Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 23830 del 2.10.2018;

**RITENUTO**, dover provvedere alla suddetta liquidazione nei termini stabiliti mediante versamento con F23 della somma richiesta di €.196,00;

- **Visto** il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali;
- **Visto** il Bilancio di previsione anno 2018;

## **DETERMINA**

1) **di impegnare e liquidare**, per i motivi in premessa, a Equitalia Giustizia spa per conto del Ministero della Giustizia Tribunale di Campobasso la somma complessiva

pari a €. 196,00 mediante F 23, quale somma dovuta per spese di giustizia a seguito della surriportata Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 23830 del 2.10.2018 nel ricorso avverso la sentenza n. 102/2017 del Tribunale di Campobasso causa Comunità Montana Molise Centrale / Linea Molise Pubblicità;

- **di imputare** l'importo complessivo pari a **€196,00** alla Missione Programma 01.02-1.03.02.11.006 Cap. 1637, **imp. n. 194/R**, del corrente bilancio di previsione;

- **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento acquista efficacia solo a seguito dell'acquisizione del parere di copertura finanziaria di cui all'art.151 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

**di disporre**, secondo i principi generali dell' ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per una durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrativi;

**di incaricare** gli uffici di ragioneria, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;

**Di dare atto** che la presente determina:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- va comunicata, per conoscenza, al Commissario Liquidatore;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore "Amministrativo"

**Si avverte** che, avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.







LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
F.TO Ciocca Michele

---

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Ferrazzano 06-03-2019

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
F.TO Ciocca Michele

---

La presente copia è conforme all'originale

Ferrazzano Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

---

REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_

Si attesta che la presente determinazione:

è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore il 06-03-2019

è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità il 06-03-2019

è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria il 06-03-2019

Ferrazzano li \_\_\_\_\_

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
F.to Ciocca Michele

---